



Città di
Ivrea

AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE

Ufficio Gestione economica e amministrativa del patrimonio

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 07.04.2021 e modificato con deliberazione n. 12 del 20/02/2025 e n. xx del xx/12/2025

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	3
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	3
Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO	4
Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO	4
Art. 5 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CANONE.....	4
 TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	 6
CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE	6
Art. 7 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE CONCESSIONI	7
Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE	7
Art. 9 - TIPI DI OCCUPAZIONE	8
Art. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	8
Art. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE	9
Art. 12 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	10
Art. 13 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE.....	11
Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE	11
Art. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	12
Art. 16 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	12
 CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	 13
Art. 17 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	13
Art. 18 – DICHIARAZIONE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE	13
Art. 19 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE	15
Art. 20 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA	15
CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI	16
Art. 21 - MEZZI PUBBLICITARI	16
Art. 22 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI	16
Art. 23 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 24 - MANUTENZIONI E SPOSTAMENTI DEI MEZZI PUBBLICITARI	16
 TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	 17
Art. 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
Art. 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
Art. 27 – FORME PARTICOLARI DI AFFISSIONI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 28 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	18
Art. 29 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	18
 TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE	 18
Art. 30 – VERSAMENTO	18
Art. 31 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE	19
Art. 32 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, DILAZIONE E RIMBORSI	19
Art. 33- SANZIONI	19
Art. 34 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	19
 TITOLO V - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI.....	 20

CAPO I - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	20
Art. 35 – DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	20
Art. 36 -SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	21
Art. 37 – TARIFFA STANDARD ANNUA.....	21
Art. 38 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA.....	21
Art. 39 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	21
Art. 40 – RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	21
Art. 41 – ESENZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	22
CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	24
Art. 42 – DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	24
Art. 43 -SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	25
Art. 44 – TARIFFA STANDARD ANNUA.....	26
Art. 45 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA.....	26
Art. 46 – RIDUZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	26
Art. 47 – ESENZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	26
Art. 48 - RIMBORSI	27
 TITOLI VI – NORME FINALI	 28
Art. 49 - RESPONSABILE DEL CANONE UNICO	28
Art. 50 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	28
Art. 51 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	28

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Ivrea il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP e DPA).
2. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio
 - al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - b) le misure di base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - c) criteri di determinazione del canone;
 - d) agevolazioni riduzioni speciali;
 - e) modalità e termini per il pagamento del canone;
 - f) accertamento e sanzioni;
 - g) disciplina transitoria.
6. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti precedentemente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 D.Lgs. 446/1997, per garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi e ai canoni sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, da attuarsi secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.
7. Nel presente regolamento, con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili

da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
3. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.
5. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
6. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Ivrea, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari, di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di applicazione del canone.
3. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.lgs. 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo del canone è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 5 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SOGGETTE AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. OCCUPAZIONI:

- **PASSO CARRABILE**: si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss modifiche ed integrazioni.
- **ACCESSO A RASO**: si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'apposizione del cartello autorizzativo è mera facoltà del proprietario e solo qualora lo stesso esercita tale facoltà sarà soggetto al pagamento del Canone che in tal caso viene applicata in misura ridotta del 50%.
- **OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO**: per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
- **DEHORS**: per dehors si intende un insieme di elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto.
- **AUTOVEETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO**: per le occupazioni permanenti con autoveetture adibite a trasporto pubblico (taxi) su aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del Canone, la misura è costituita dalla superficie dei singoli posti assegnati.
- **DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**: per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
- **FIERE E FESTEGGIAMENTI**: si rinvia al *Regolamento Commercio su aree pubbliche* per la disciplina delle fiere e festeggiamenti.
- **OCCUPAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**: Per gli spettacoli viaggianti le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1.000 mq.Si applica altresì una riduzione del 50% in caso di ricorrenza nello stesso anno solare.
- **ATTIVITÀ EDILE**: per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
- **ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO**: a chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- **OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI**: l'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme

ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. La concessione è valida solo nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

2. ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE:

Per quanto attiene alle esposizioni pubblicitarie si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal Codice della Strada, e dai regolamenti comunali vigenti in materia edilizia.

TITOLO II – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPO I - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2. Chiunque intenda occupare aree pubbliche nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda compilando in ogni sua parte la modulistica predisposta appositamente dal Comune e disponibile sul sito web del Comune, allegandole la documentazione richiesta per ogni tipologia di occupazione. Il funzionario responsabile provvederà a raccogliere i pareri che si rendano necessari e al termine dell'istruttoria ad emettere la relativa autorizzazione o a comunicarne il diniego firmato dal dirigente competente.

La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve contenere i seguenti elementi:

- generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
- individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
- misura dell'occupazione (in particolare devono essere specificati base e altezza);
- durata e modalità d'uso dell'occupazione;

- dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione tecnica, nonché della documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti per ogni tipologia di occupazione e pervenire almeno 30 giorni prima della data prevista per le occupazioni permanenti e 15 giorni prima per le occupazioni temporanee. L'amministrazione si riserva comunque la valutazione delle domande pervenute anche oltre il termine indicato, fatta salva l'applicazione di una penale di € 30,00.

3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.

Art. 7 – DURATA DELLE OCCUPAZIONI E DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni permanenti è minima di 12 mesi e massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Le occupazioni con ponteggi o steccati relativamente ad attività edilizie, le concessioni per tutte le tipologie di dehors dei pubblici esercizi sono tariffariamente equiparate a quelle temporanee anche se di durata pari o superiore a 365 giorni.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relativi a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario.

4. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione superiori a 90 giorni sono considerate annuali.

Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

2. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività, arte o professione, per ragioni edilizie, impianto di giostre, giochi, spettacoli e intrattenimenti pubblici o similari. Tale scopo non potrà essere in contrasto con l'estetica ed il decoro cittadini.

3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

4. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
- b. codice fiscale o partita I.V.A.;
- c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
- d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
- e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
- f. il pagamento del Canone per l'occupazione in base alla superficie occupata ed alla durata;
- g. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- h. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- i. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
- j. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;

5. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.9 del presente Regolamento, il

responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.).

6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata o della P.E.C.. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la comunicazione di cui sopra.

7. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

8. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

9. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Art. 9 - TIPI DI OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a. permanenti: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, anche qualora comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
- b. temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. L'Amministrazione Comunale può modificare o revocare la concessione per l'occupazione suolo pubblico per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 10 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche:

- a. le occupazioni effettuate senza la concessione;
- b. le occupazioni revocate;
- c. le occupazioni sospese;
- d. le occupazioni dichiarate decadute;
- e. le occupazioni scadute;
- f. le occupazioni non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia;
- g. le occupazioni per le quali non è stato effettuato il versamento del canone
- h. le occupazioni protrattesi oltre i termini stabiliti di cui ai casi indicati alle lettere precedenti

2. L'Ufficio comunale, previa contestazione, assegna al responsabile dell'occupazione abusiva un termine congruo per provvedere alla rimozione dei materiali e rimessa in pristino dell'area occupata. Il decorso infruttuoso del termine, comporta l'esecuzione dei predetti lavori d'ufficio. Il Responsabile dell'occupazione abusiva dovrà sostenere le spese e gli oneri di custodia dei materiali rimossi.

3. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

4. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Comunale competente un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
5. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione allo spazio od aree concesse o autorizzate;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate, a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando anche l'eventuale cauzione di cui all'art. 8 del presente Regolamento. *Salvo indennizzo nei casi previsti dalla legge*
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
 - f. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - h. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - i. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - j. comunicare al Servizio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - k. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio al Servizio competente che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
 - m) nel caso di convocazione scritta o di richiesta di questionari relativi al Canone per l'occupazione suolo, da parte del Comune, rispondere nei termini indicati.
2. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione.
3. Sono causa di decadenza dalla concessione:
- a. il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini regolamentari e legislativi vigenti, dalla data di notifica dell'avviso di messa in mora o di due rate di canone, successive alla prima, in caso di rateizzazione;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c. l'utilizzo dello spazio eccedente rispetto a quanto stabiliti nel titolo concessorio;
 - d. la mancata effettuazione dell'occupazione decorsi 30 giorni dalla data di rilascio di concessione
 - e. il venir meno delle condizioni che costituivano il presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
 - f. il mezzo pubblicitario non venga installato entro 60 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione, salvo proroga, per comprovata necessità;
4. Sono causa di estinzione della concessione:
- a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
5. Il provvedimento di decadenza, adeguatamente motivato, è adottato dal responsabile del procedimento e comunicato all'interessato nel termine di 15 giorni dalla sua adozione

Art. 12 – REVOCA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione per occupazioni del suolo è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. Fatte salve le norme inerenti il commercio su area pubblica di tipologia A (con posteggio) la concessione è revocata d'ufficio:
- a. se non è stato corrisposto il Canone previsto per l'anno precedente;
 - b. se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - d. per motivate ragioni d'interesse pubblico, ovvero per sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su un'altra area (con compensazione del Canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del Canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa e ripristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio Comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
4. La revoca non comporta la restituzione del Canone versato né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
5. La decadenza della concessione è dichiarata con provvedimento motivato dal Responsabile del Servizio e deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene notificata al concessionario. Il provvedimento di decadenza è inviato al Comando di Polizia Locale per il controllo della rimozione dell'occupazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.
6. È facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità, di sicurezza, igiene o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, nonché di modificare le concessioni imponendo nuove condizioni. La sospensione può essere disposta anche nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nelle norme nazionali e locali interessate.

7. La sospensione delle concessioni per esecuzioni di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato deve essere comunicato al concessionario almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso.
8. In caso di revoca di un'occupazione pubblicitaria, la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Art. 13 - RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento non sarà tenuto al pagamento del Canone e, nel caso che abbia operato il versamento del Canone, avrà diritto al rimborso, senza interessi.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria deve essere comunicata per iscritto all'indirizzo pec istituzionale entro sessanta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Art. 14 - RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo con le modalità previste dall'art. 6.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, entro 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga in carta legale al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. Tale proroga non comporterà rilascio di nuova autorizzazione ma andrà ad integrare quella già esistente.
4. Non possono essere rinnovati o prorogati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
5. Il rinnovo non è concesso se l'occupazione effettuata è difforme da quella precedentemente autorizzata.
6. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
7. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
8. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane dovuto, salvo che la disdetta sia giustificata da forza maggiore debitamente motivata e documentata.
9. Per le occupazioni temporanee, il richiedente ha diritto al rimborso di quanto precedentemente, versato in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione

decorrente dalla data di comunicazione, senza interessi, salvo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate, in tema di rimborsi. Nel caso di comunicazione

10. Non può essere concessa l'occupazione del suolo a chi ha dei debiti verso il Comune sino a quando non avrà saldato l'intero importo o rateizzato ed in tal caso, in assenza di pagamento di almeno due rate , viene revocata la concessione come da art. 12

Art. 15 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di autorizzazione permanente o temporanea ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 6. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente. Sono fatte salve le norme generali e locali esistenti in tema di commercio su area pubblica di tipologia A (con posteggio).

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro 30 giorni dal subentro.

4. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

5. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.

6. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

7. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 16 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art.29 e ss. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
- b. dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale via fax o a mezzo e-mail oppure PEC, ai recapiti reperibili sul sito istituzionale del Comune, dell'occupazione effettuata al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada, nonché all'ufficio tecnico per le prescrizioni tecniche necessarie.
- c. presentare la domanda di cui all'art. 8 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione. La concessione è rilasciata in sanatoria, previo pagamento del canone se dovuto.

3. Gli uffici comunali competenti provvederanno ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 17 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per l'installazione e la diffusione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. La domanda deve essere presentata anche nel caso di modifica del mezzo pubblicitario già autorizzato. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre, comunicarlo all'ufficio comunale presentando un'apposita dichiarazione. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.
2. La domanda deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
 - f. Un'immagine a colori della posizione richiesta
 - g. nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;
3. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
5. Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 10 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
6. L'autorizzazione è valida dalla data dell'invio, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di rilascio.
7. L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
8. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. 285/1992 e dall'articolo 53 del D.P.R. 495/1992.
9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone dovuto.

Art. 18 – DICHIARAZIONE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE

1. Sono soggette a dichiarazione e non ad autorizzazione le seguenti tipologie di pubblicità **temporanea**:
 - a) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;

b) l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;

c) i cartelli relativi alla vendita e/o locazione degli immobili di misura superiore ad un quarto di metro quadrato (0,25 mq);

d) pubblicità temporanea effettuata sulle vetrine dei locali commerciali in occasione del periodo dei saldi indicanti i ribassi e le offerte;

e) pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato (0,5 mq) purché queste non riportino la ragione sociale;

f) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

g) volantaggio: la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantaggio e i luoghi dove intende essere effettuato. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e/o al personale incaricato al controllo sul territorio;

h) pubblicità effettuata da persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate. Il personale circolante dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e/o al personale incaricato al controllo sul territorio;

i) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici in genere, nelle stazioni ferroviarie, negli stadi e negli impianti sportivi, nonché nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

j) pubblicità su veicoli: per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca, modello e numero di targa del veicolo;

k) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) nel rispetto del Codice della Strada. **Sosta veicoli a fini pubblicitari:** Nel territorio comunale è vietata la sosta di veicoli adibiti a fini pubblicitari se non specificatamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata, inderogabilmente, soltanto in occasione di manifestazioni, spettacoli, competizioni ed eventi di analoga natura ed unicamente per la durata degli stessi. La sosta dei veicoli è autorizzata unicamente nell'area dove si svolge l'evento ed in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. E' altresì consentita la sosta dei suddetti veicoli, purché autorizzata, in occasione delle competizioni elettorali.

2. Sono soggette a dichiarazione, qualora non richieste contestualmente all'autorizzazione delle insegne d'esercizio, le seguenti tipologie di pubblicità **permanente**:

a) cartelli pubblicitari diversi dall'insegna d'esercizio posti in prossimità o sulle pareti esterne delle attività commerciali

b) vetrofanie, cartelli o altri manifesti apposti nelle vetrine dei negozi o sulle pareti esterne delle attività commerciali o comunque visibili dall'esterno

c) bacheche apposte nelle vetrine dei negozi o visibili dall'esterno o sulle pareti esterne l'attività commerciale; per le bacheche deve essere indicato l'ingombro complessivo (base x altezza totale)

d) targhe (se non soggette a tutela o a diverse autorizzazioni specifiche), non individuate nelle insegne d'esercizio e nelle targhe come indicato nell'art. 47 lettera h) del presente Regolamento

e) stendardi, bandiere, cavalletti, lavagnette, espositori o altri supporti pubblicitari in cui compaiano loghi o messaggi pubblicitari posti in prossimità o all'ingresso delle attività commerciali

f) pubblicità su veicoli: per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede o al Comune indicato sul libretto di immatricolazione. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca, modello e numero di targa del veicolo;

g) murali contenenti messaggi o elementi di carattere pubblicitario inerente all'attività realizzata su superfici esterne di edifici non soggette a tutela o a diverse autorizzazioni specifiche.

3. E' altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1 e 2, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; e' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione, deve essere presentata almeno 7 giorni prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'ufficio competente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, constatata la validità della comunicazione/dichiarazione

Il dichiarante a seguito del versamento del canone unico dovuto può procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del dichiarante nei confronti del Comune per debiti certi liquidi ed esigibili (solleciti di pagamento, notificati a norma di legge, avvisi di accertamento, ingiunzione. ecc.). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 19 - LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE

1. Sono esposizioni pubblicitarie abusive quelle:

- a. effettuate senza l'autorizzazione;
- b. revocate;
- c. sospese;
- d. dichiarate decadute;
- e. scadute;
- f. non rinnovate.

2. Il Comune di Ivrea procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal Pubblico Ufficiale con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 20 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b. effettuare gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c. mantenere in ordine e pulito l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e, alla scadenza della concessione, restituirlo integro e pulito;
- d. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f. provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art.55 del D.P.R. n.495/1992 che in particolare dovrà riportare i seguenti dati:

- a. amministrazione rilasciante;
- b. soggetto titolare;
- c. numero dell'autorizzazione
- d. data di scadenza.

e. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

f. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III – MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 21 - MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari sono individuati dal Codice della Strada, D. Lgs. 285/1992, dal Regolamento di attuazione del codice della strada, Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

Art. 22 - LIMITAZIONI E DIVIETI PER I MEZZI PUBBLICITARI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, compresi quello a luce indiretta, devono essere installati nel rispetto delle norme relative all'inquinamento luminoso ai sensi del vigente regolamento sugli impianti pubblicitari.

2. La diffusione dei messaggi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti in materia di decoro e del Codice della Strada.

Art. 23 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

2. Il Piano degli Impianti pubblicitari deve individuare la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette e la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni.

Art. 24 - MANUTENZIONI E SPOSTAMENTI DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse. Ai fini manutentivi, i mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.

2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

3. E' consentito, previo nulla osta dell'Ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso

orientamento del mezzo pubblicitario oltre che per esigenze di pubblica utilità, per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale

TITOLO III - DISCIPLINA DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 25 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti e banner per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. All'interno del servizio delle pubbliche affissioni è compreso il servizio delle affissioni dei manifesti necrologici nelle apposite bacheche.

Art. 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione e del canone versato a seguito dell'invio del modello pagoPA. L'ufficio provvede ad evadere le richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle medesime.
2. Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Affissioni riportante la disponibilità di spazi e le tariffe, deve essere richiesta l'emissione del pagoPA per la prenotazione definitiva. In caso di mancata conferma entro tale termine, la richiesta decade ed è necessario effettuarne una nuova all'Ufficio per verificare la disponibilità aggiornata.
3. La prenotazione di spazi si intende confermata al ricevimento del pagamento dovuto.
4. Le richieste di prenotazioni devono avvenire al massimo 7 giorni lavorativi antecedenti l'uscita, con la relativa emissione del pagoPA, per consentire all'Ufficio l'espletamento delle pratiche e la pianificazione delle uscite. In caso contrario verrà applicata una commissione di urgenza secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale.
5. I manifesti devono essere consegnati non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
6. Per le affissioni, di contenuto commerciale, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi è dovuta una maggiorazione sulla commissione di €. 50,00.
7. La durata dell'affissione decorre dal giorno di affissione del singolo manifesto. La singola affissione non può avere una durata inferiore a 10 giorni e una durata superiore a 30 giorni consecutivi.
8. Nello stesso giorno dell'affissione, su richiesta del committente a mezzo email, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
9. Per le affissioni necrologiche richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro le 24 ore successive è dovuta una maggiorazione sulla commissione di €. 30,00.
10. L'affissione dei manifesti necrologici non può avere durata superiore a 4 giorni ed il formato dei manifesti deve essere quello di un foglio A3 orizzontale. Gli orari, le modalità di consegna e di affissione dei manifesti funebri sono stabiliti dall'Ufficio Affissioni.
11. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
12. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro cinque giorni

lavorativi dalla richiesta di affissione.

13. La Giunta può stabilire un quantitativo massimo di manifesti e poster per lo stesso soggetto richiedente o campagna pubblicitaria nello stesso periodo.

14. E' stabilita per i manifesti formato 100x140 un quantitativo minimo di 15 manifesti per lo stesso soggetto pubblicizzato e per lo stesso periodo.

15. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa esclusivamente le somme versate per il pagamento del canone unico patrimoniale secondo le modalità previste nel Regolamento delle Entrate. Non è previsto alcun rimborso per altre spese diverse dal canone sostenute dal Committente.

16. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita senza rimborso del corrispettivo versato e/o spostare la data di affissione compatibilmente con la disponibilità degli spazi.

17. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati durante il periodo di affissione previsto e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 27 - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019.

Art. 28 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.

3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 32 comma 2 del presente Regolamento.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

TITOLO IV - VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 29 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico patrimoniale deve essere effettuato direttamente al Comune di Ivrea prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2. Il canone va corrisposto ad anno solare. Il rilascio dell'autorizzazione avviene a seguito dell'avvenuto versamento del canone relativo alla prima annualità. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate con le modalità e i tempi previsti dal regolamento delle entrate.

3. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

4. Il canone di cui al comma 1, relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone di cui al comma 1 è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio oppure al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o sede o nel Comune di immatricolazione del mezzo. In qualsiasi caso è obbligato in solido al versamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 30 – DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo entro i termini di seguito indicati per la singola fattispecie:

- autodichiarazione da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno mediante posta elettronica certificata, in caso di occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, che riporti il numero delle utenze di rete, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 31 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, DILAZIONE E RIMBORSI

1. Con riferimento alla disciplina relativa all'accertamento e riscossione, alla dilazione e ai rimborsi, si rinvia al Regolamento generale delle entrate vigente.

Art. 32- SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 .

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi ai sensi degli articoli 8 e 17, si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
- b) le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e negli altri casi quelle previste all'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

3. Il pagamento dell'indennità o della sanzione non sanano l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria abusiva che deve comunque essere rimossa.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 *bis* del D. lgs. 267/2000.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00.

Art. 33 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.

2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'abuso.

3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione/mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

4. E' fatta salva l'applicazione degli art. 20, 23 e 211 del Codice della Strada, in quanto compatibili.

TITOLO V - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI

CAPO I - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 34 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, dal punto di vista amministrativo, sono classificate in:
2. Permanenti con ciò intendendo le occupazioni di carattere stabile, con sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
3. Temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, tenuto conto della disciplina amministrativa prevista nei regolamenti specifici
4. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche, dal punto di vista tariffario, sono classificate in:
 - a) annuali nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare;
 - b) giornalieri nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
5. In caso di occupazioni di cui alla lett. a) dell'articolo 2 del presente regolamento, per la determinazione del canone si deve tener conto:
 - a) della durata;
 - b) della superficie espressa in metri quadrati;
 - c) della tipologia;
 - d) delle finalità;
 - e) della zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
6. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificati, in 4 categorie individuate nell'allegato A al presente regolamento.
7. Il canone è, altresì, graduato in relazione alle diverse tipologie di occupazione a ciascuna delle quali è assegnato un coefficiente moltiplicatore che tiene conto del sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa, del tipo di attività esercitata dai titolari delle concessioni, anche in relazione alle modalità di occupazione, e della durata.
8. Le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, sono definite dalla Giunta Comunale.
9. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il coefficiente relativo al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni giornaliere, per i giorni di occupazione.
10. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari (nei casi esplicitamente previsti dalla legge), con arrotondamento per eccesso alla cifra intera salvo quanto disposto dall'articolo di disciplina delle esenzioni in ordine alla misura delle superfici. Per i mezzi e impianti pubblicitari, che insistono su suolo pubblico, si applica unicamente il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato mediante apposito coefficiente moltiplicatore.
11. La superficie assoggettata al canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali
12. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
13. Il canone determinato secondo quanto indicato al comma 1, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
14. In caso di passi carrabili la superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
15. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine

fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 35 -SUDDIVISIONE IN ZONE E TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 829 della L. 160/2019 per il canone relativo al sottosuolo e serbatoi, ai fini della determinazione della tariffa di occupazione le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in n. 4 categorie come definite nell'allegato A al presente regolamento.
2. Al fine di compensare la sottrazione dell'area all'uso pubblico e definire il valore economico delle occupazioni, sono definite le tipologie di occupazione alle quali applicare appositi coefficienti/moltiplicatori rispetto alla tariffa standard e in ragione della classificazione delle strade e spazi pubblici, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti moltiplicatori secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 36 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua è di Euro 40,00.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo, la tariffa standard di cui al comma precedente è ridotta ad un quarto. Qualora tali occupazioni vengano effettuate con serbatoi la tariffa ridotta ad un quarto viene applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard, ridotta ad un quarto, è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 37 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui l'occupazione di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,70.

Art. 38 – TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUTTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone, dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. L'ammontare del canone dovuto non può essere, in ogni caso, inferiore a Euro 800,00 ed è soggetto all'adeguamento Istat.
3. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma digitale pagoPA

Art. 39 – RIDUZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Per le occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:
 - per le occupazioni temporanee si applica la tariffa intera fino a 14 giorni di occupazione, dal 15° e fino al 30° giorno si applica una riduzione del 20%, oltre i 30 giorni il 50% di riduzione. Dette riduzioni si computano a cascata sulle diverse fasce temporali La presente riduzione non si applica alle

occupazioni di suolo pubblico finalizzate allo svolgimento di attività edilizie (ponteggi) in tutto il territorio comunale.

- per le occupazioni sia permanenti che temporanee sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) non è dovuto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di tutti gli operatori commerciali, che utilizzano il dehor esterno, esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, che dichiarano di prolungare l'orario serale di esercizio almeno fino alle ore 23:30 per almeno 5 giorni settimanali e tenere aperto l'esercizio almeno 3 domeniche al mese. L'agevolazione decorre dalla data della dichiarazione di cui al presente comma. Qualora dai controlli emerga il mancato rispetto degli orari stabiliti, l'operatore commerciale inadempiente sarà soggetto al canone con recupero del medesimo per l'intero anno.
 - b) Per le occupazioni di suolo pubblico con finalità sportive, culturali e di promozione del territorio che abbiano per oggetto manifestazioni o eventi concordati con l'Amministrazione e per le occupazioni con finalità politiche, sono stabilite le seguenti agevolazioni in funzione della durata delle occupazioni stesse:
 - applicazione tariffa ordinaria (in relazione alla tipologia di occupazione) per i primi 3 giorni di occupazione;
 - riduzione della tariffa del 30% dal 4° al 7° giorno di occupazione;
 - ulteriore riduzione del 30% dall'8° giorno di occupazione in poi.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma competono solo se l'evento:

- è promosso da un Ente che opera senza fini di lucro;
- ha carattere di gratuità nei confronti dei potenziali fruitori;
- non ha finalità commerciale volto alla vendita;
- promozione di beni o servizi, ad eccezione di iniziative di autofinanziamento dell'Associazione richiedente.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di cui ai co. 1 lett. b) e co.2 del presente articolo, la superficie da assoggettare al canone è unicamente quella materialmente occupata da manufatti, stand, banchetti, escludendo le zone di transito.

4. L'occupazione da parte di soggetti commerciali o sponsor, ancorché durante un evento che abbia le caratteristiche riportate nel comma 2 del presente articolo sarà soggetta a regolare tassazione.

5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie da assoggettare ad applicazione del canone viene calcolata come segue: in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. E' inoltre applicata la riduzione del 50% per ricorrenza.

6. Per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riduzione del 50% (esempio concessioni decennali relative a: vendita prodotti stagionali, festività di Ognissanti...), ad esclusione delle manifestazioni del Carnevale e di San Savino.

7. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni di suolo pubblico (ponteggi) finalizzate allo svolgimento di attività edilizie di qualunque natura sui fabbricati in tutto il territorio comunale per i primi 7 giorni di occupazione.

8. In caso di concessioni pluriennali le riduzioni sono concesse per gli anni successivi al primo solo se si è in regola con il pagamento del canone.

Art. 40 – ESENZIONI PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

1. Sono esenti dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

3. Nel caso in cui dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 21 ed il totale è arrotondato al metro superiore.

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:

a)	Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
b)	Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
c)	Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
d)	Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
e)	Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
f)	Occupazioni di aree cimiteriali
g)	Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
h)	Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci e dalla sosta dei veicoli presso i distributori di carburante e le relative aree di servizio.
i)	Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
l)	Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
m)	Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi vari o luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
n)	Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune escluse quelle dei taxi.
o)	Accessi e passi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche concessionati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
p)	Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
q)	Occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows, mensole e simili infissi di carattere stabile.
r)	Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
s)	Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
t)	Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
u)	Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

v)	Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote.
z)	Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.
aa)	Occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati.
bb)	Le occupazioni di suolo pubblico relative ad esposizione temporanea di merce da parte di attività commerciali in sede fissa, in occasione di eventi organizzati o patrocinati dal Comune.
cc)	Occupazioni di suolo effettuate da parte di associazioni o altri enti no profit finalizzate alla promozione dei propri scopi o fini statuari, sensibilizzazione e/o raccolta fondi per finalità benefiche o sociali, ad eccezione dello svolgimento di qualsivoglia attività commerciali.
dd)	Occupazioni effettuate dalle associazioni cittadine durante lo svolgimento del Carnevale, finalizzate alla realizzazione dell'evento ed all'offerta di prodotti tipici, ad eccezione dello svolgimento di attività commerciali.
ee)	Occupazioni di strade, piazze o marciapiedi con fiori, piante o altri manufatti di arredo urbano effettuate da singoli cittadini o da associazioni su base convenzionale con l'Ente, allo scopo di valorizzare, migliorare o rilanciare alcune zone della città.
ff)	Occupazioni per le quali sia previsto un intervento coordinato e congiunto di carattere pubblico e privato, ovvero privato di interesse pubblico, in occasione di eventi cittadini, manifestazioni varie anche a carattere espositivo o commerciale, oggetto di accordi di collaborazione adottati dalla Giunta comunale che prevedano espressamente la predetta esenzione.
gg)	Occupazioni di suolo pubblico dovuto al maggior spessore delle pareti verticali esterne e degli elementi di copertura generata dalla realizzazione di cappotti termici su edifici. L'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione dell'area medesima il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica. Tale esenzione non ricomprende i ponteggi o altra attrezzatura occupante il suolo pubblico necessaria alla realizzazione del cappotto termico.
hh)	Occupazioni di suolo pubblico strettamente necessarie all'esecuzione di lavori, opere o interventi su beni immobili di proprietà comunale, affidati dal Comune a imprese appaltatrici o incaricate, Tali occupazioni si intendono effettuate nell'interesse esclusivo dell'Ente e rientrano nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. L'impresa esecutrice è comunque tenuta a richiedere l'autorizzazione all'occupazione, indicando la durata e le modalità dell'intervento. L'esenzione non si applica nel caso di occupazione di parcheggi.

5. Sono, altresì, esenti dal canone le occupazioni previste all'articolo 1, comma 833, L. 160/2019.

6. Il Comune può disporre ulteriori esenzioni con deliberazione della Giunta Comunale in caso di necessità.

CAPO II - TARIFFA PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 41 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) dell'articolo 2 del presente regolamento

per la determinazione del canone si deve tener conto della superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

3. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

7. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

9. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base a un metro quadrato a persona.

10. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari ad un metro quadrato ad apparecchio.

11. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

12. Per le esposizioni pubblicitarie annuali il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale standard prevista per la categoria di riferimento, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

13. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera standard prevista per la categoria di riferimento per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni dell'esposizione pubblicitaria.

14. La tariffa è determinata sulla base del coefficiente moltiplicatore approvato dalla giunta comunale in grado di considerare le seguenti tipologie:

- dimensione entro il metro quadrato;
- dimensione superiore a un metro quadrato;
- pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
- mezzi pubblicitari che abbiano superficie superiore a metri quadrati 8,50;
- stagionalità e flussi turistici.

Art. 42 - SUDDIVISIONE IN ZONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Agli effetti dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, comprese le pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è unico.

2. La Giunta definisce le tipologie di pubblicità determinando appositi coefficienti rispetto alla tariffa standard, definita nel presente articolo e in ragione della classificazione presente nel piano generale degli impianti, dell'impatto ambientale, luminoso e acustico, nonché dell'afflusso turistico.

3. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa della categoria più elevata.

Art. 43 – TARIFFA STANDARD ANNUA

1. La tariffa standard annua, che si applica nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento, è di Euro 40,00.

Art. 44 – TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

1. La tariffa standard giornaliera che si applica nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 2 del presente regolamento si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è di Euro 0,70.

Art. 45 – RIDUZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Il canone per le diffusioni di messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro priva di ogni forma pubblicitaria;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali priva di ogni forma pubblicitaria;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza priva di ogni forma pubblicitaria;
2. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 46;
 - b. per i manifesti di consorzi, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
3. I manifesti di cui al comma precedente, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e/o indicazione di prezzi. L'Ufficio Affissioni potrà richiedere l'invio preventivo del bozzetto grafico prima di effettuare l'ordine della prenotazione.
4. Per usufruire della riduzione il bollettino pagoPA deve essere intestato esclusivamente all'ente o associazione promotrice dell'attività e non altri soggetti.

Art. 46 – ESENZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei

locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j. le indicazioni apposte su veicoli utilizzati per il trasporto anche per conto terzi di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto esclusivamente del marchio, della ditta, della ragione sociale, della sede.
- k. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

2. Ai fini dell'esenzione, l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio

3. L'esenzione prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per gli ulteriori mezzi, in quanto l'esenzione compete per un solo mezzo, se provata l'assoggettabilità all'imposta, vige l'ordinario regime impositivo.

5. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

Sono, altresì esenti dal canone le esposizioni pubblicitarie indicate all'articolo 1, comma 833, L. 160/2019.

6. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'articolo 2, lett. b), del presente Regolamento, non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Art. 47 - RIMBORSI

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

TITOLI VI – NORME FINALI

Art. 48 - RESPONSABILE DEL CANONE UNICO

1. La Giunta Comunale designa il Responsabile del canone unico patrimoniale, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di rilasciare e sottoscrivere gli atti di concessione e le relative revoche, ove consentito dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 49 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1 comma 816 della L.160/2019 si intendono rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 e dell'articolo 14 commi 6, 5 e 8.

Art. 50 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del canone unico patrimoniale contenute all'art. 1, dal comma 816 al comma 847, della L. 160/2019, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.

2. In ogni caso, restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale, così come previsto dall'articolo 1, comma 847, L. 160/2019.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.